

Rassegna Stampa

27.07.09

Sommario

- Pag. 2. RIFORME. La riforma forense rinviata a settembre (IL SOLE 24 ORE – 21.07.09)
- Pag. 3. RITO CIVILE. Il professionista vuole conciliare (IL SOLE 24 ORE – 21.07.09)
- Pag. 4. RITO CIVILE. Procedura senza vincoli con un terzo indipendente (IL SOLE 24 ORE – 21.07.09)
- Pag. 5. RIFORME. “Intercettazioni, una riforma condivisa” (LA REPUBBLICA - 21.07.09)
- Pag. 6. FORMAZIONE. Il regolamento per la formazione continua non si tocca. Vittoria del Cnf (DG – 22.07.09)
- Pag. 7/8. REATO PENALE. L'autoriciclaggio ora va perseguito (IO - 22.07.09)
- Pag. 9. CONSIGLIO GIUDIZIARIO. Più legali nei consigli giudiziari (IO – 23.07.09)
- Pag. 10. UFFICI GIUDIZIARI. In Procura un «re costituzionale» (IL SOLE 24 ORE – 23.07.09)
- Pag. 11/12. AVVOCATURA. Tagli di spesa per Università e ricerca: l'equazione per salvare efficienza e merito (DG – 24.07.09)
- Pag. 13. RIFORMA. Il Csm: no al nuovo processo penale. Alfano: un parere, non una bocciatura (IL MESSAGGERO – 24.07.09)
- Pag. 14. RIFORMA. Ecco la legge, processi rapidi e più poteri alla polizia (IL MESSAGGERO – 24.07.09)
- Pag. 15. INFORMATICA GIURIDICA. Nel distretto di Milano copertura completa (IL SOLE 24 ORE – 27.07.09)
- Pag. 16. FISCO. La Cassazione gela gli “studi” (IL SOLE 24 ORE – 27.07.09)
- Pag. 17. Adempimenti del mese di luglio dalla pagina Adp (www.aiga.it)
- Pag. 18. Eventi delle Sezioni del mese di luglio

A cura di Claudia Pizzurro: claudia.pizzurro@tin.it
e Alberto Vermiglio: avermiglio@jumpy.it



AL SENATO

La riforma forense rinviata a settembre

Il Senato rimanda il primo «sì» alla riforma dell'ordinamento forense. E' stato infatti deciso che il termine per presentare emendamenti al disegno di legge 601 in commissione giustizia slitta al 15 settembre. Oggi non ci sarà dunque nessuna discussione come invece previsto in calendario.

Il presidente della commissione Filippo Berselli (Partito della libertà) assicura che «al rientro della pausa estiva, il testo già licenziato dal comitato ristretto verrà discusso e, approvato dal Senato entro la fine del mese. Abbiamo dato più tempo - spiega - perché vogliamo che il testo passi indenne l'esame della Camera e che sia più condiviso possibile». Tra le novità della riforma (si veda il Sole del 17 luglio) il debutto dell'avvocato specializzato, incentivi per la conciliazione e il ritorno alle tariffe minime. Si conferma, invece, il patto di quota lite nonostante le contestazioni dell'avvocatura e si introduce un procedimento disciplinare parzialmente esternalizzato e più trasparente.



Legge 69/09. L'avvocato deve informare il cliente della possibile soluzione alternativa al ricorso in tribunale**Il professionista vuole conciliare****Entro sei mesi verranno varati i decreti delegati sulla composizione**

Sei mesi di tempo per potenziare le vie alternative alla soluzione delle cause civili. Entro il 4 gennaio 2010, infatti, il governo dovrà adottare tutti i decreti necessari per dare attuazione alla corposa delega sulla mediazione e la conciliazione delle controversie civili e commerciali contenuta nella legge 69/09 che dallo scorso 4 luglio ha rivoluzionato il processo civile. La delega è un corollario quanto mai opportuno della riforma: giocata tutta la posta sulla riduzione dei tempi della giustizia non poteva certo mancare un capitolo che intendesse distrarre parte del contenzioso verso altre strade. Per invogliare le parti in causa a sfruttare le potenzialità di questa ADR (alternative dispute resolution) si è intervenuti con alcune iniezioni di certezza e concretezza nella relativa disciplina. Innanzitutto sulla durata del procedimento: in quattro mesi la questione deve essere chiusa. E poi sul peso del documento finale: il verbale della conciliazione avrà così efficacia esecutiva per le espropriazioni e le esecuzioni in forma specifica e potrà anche costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Infine sugli effetti nel portafogli: chi tenta la conciliazione dovrà accedere a qualche forma di beneficio fiscale. Fulcro dell'intera procedura sono gli organismi di conciliazione che dovranno iscriversi nel registro tenuto dal ministro della Giustizia. Quelli già costituiti in tribunale o dalle camere di commercio sono di fatto iscritti di diritto. E però prevista la costituzione di organismi conciliativi anche da altri ordini professionali, per così dire non giuridici, per risolvere controversie in materie particolari. Di tutto questo c'è traccia nei principi e nei criteri direttivi da seguire nella scrittura dei decreti delegati. C'è però un'altra disposizione, inserita nella parte in cui la legge 69/09 modifica il Codice di procedura civile e dunque già in vigore, che fa capire quanto la conciliazione, sebbene alternativa alla composizione delle controversie nelle aule dei tribunali, sia sempre più un ingranaggio dell'intera macchina della giustizia civile e sempre meno una ruota di scorta. Con un ritocco all'articolo 91 del codice di rito, infatti, è previsto che il giudice possa punire chi non accetta la proposta conciliativa: la parte insoddisfatta, che si rivolga al tribunale e qui ottenga un risultato pari o inferiore, sarà condannata a pagare le spese del giudizio. Naturalmente, se per un verso la norma può essere letta come un invito a non snobbare la soluzione individuata dal conciliatore, dall'altro c'è il rischio che questa sorta di sanzione possa in qualche caso indurre nemmeno a provarci. Il tempo permetterà di capire quale posizione prevarrà, ma, fin da ora, siamo in grado di sapere chi giocherà un ruolo fondamentale: gli avvocati. Tornando ai principi ispiratori della delega, deve diventare un preciso «dovere» del legale quello di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi della conciliazione. Va sottolineato l'uso del termine «dovere», che richiama conseguenze in termini di responsabilità del professionista e che mostra, ancora una volta, la forte scommessa del legislatore sulle ricette proposte: si impone di fare l'uomo sandwich a chi, tutto sommato, ha meno da guadagnarci. Andrea Maria Candidi

Le regole. Le differenze rispetto ad arbitrato, transazione e negoziazione**Procedura senza vincoli con un terzo indipendente**

Nel parlare di conciliazione, è frequente la conclusione con altri istituti quali l'arbitrato, la negoziazione e la transazione. Proprio per evidenziare al meglio le differenze tra le varie soluzioni, è opportuno raccontare brevemente una storiella che, conosciuta in genere da chi si occupa per studio o per lavoro di conciliazione, sintetizza l'essenza di questo strumento. Si narra, dunque, di un litigio tra due sorelle entrambe interessate a un'arancia, l'ultima rimasta in casa. Il padre, stanco delle grida che provenivano dalla cucina, adottò la soluzione che ciascuno di noi, salomonicamente, avrebbe utilizzato: divise in due l'arancia e ne diede metà a una figlia e metà all'altra. Probabilmente questa sarebbe stata anche la soluzione di un arbitro, di un giudice o quella indicata in un contratto di transazione; non avendo nessuna delle due ragazze alcun titolo da vantare, non poteva essere privilegiata l'una a scapito dell'altra. Se non che dopo la divisione, il padre vide che una figlia aveva mangiato la polpa e buttato la scorza, mentre l'altra aveva messo da parte la scorza e buttato la polpa. Ora, se il padre fosse stato un conciliatore avrebbe cercato, da terzo imparziale, di capire prima i bisogni e gli interessi delle due ragazze e avrebbe riscontrato con acume e pazienza che in realtà questi non erano in contrasto. Una figlia desiderava infatti l'arancia per mangiarne la polpa, mentre l'altra voleva l'intera scorza per poterla candire. Se fossero state opportunamente aiutate, le due sorelle avrebbero dunque raggiunto da loro stesse il risultato di godere entrambe dell'intera arancia. La storia, come si diceva, permette di evidenziare subito le differenze con istituti apparentemente similari alla conciliazione. Così, se si pensa all'arbitrato, ci si rende subito conto che, in questa fattispecie, vi è un terzo—appunto l'arbitro— il cui compito consiste nel formulare e imporre una decisione dopo una procedura formale: Al contrario nella conciliazione non c'è procedura, non è presente alcun giudice privato o pubblico e nessuna soluzione è imposta alle parti. L'intesa è infatti costruita da loro stesse con l'aiuto di un terzo indipendente; prende poi le mosse e si sviluppa sulla base degli interessi e dei bisogni dei litiganti e ciò a differenza dell'arbitrato che si fonda sul diritto o sull'equità. Se si parla invece di negoziazione tra le parti, occorre subito evidenziare l'assenza del terzo neutrale: gli interessati cercano infatti di raggiungere un'intesa tra di loro direttamente o al massimo con l'assistenza dei relativi consulenti. La negoziazione soffre dunque di un limite che non ha la conciliazione: chi negozia si radica sulla propria posizione o su quella dell'assistito e perde spesso di vista i bisogni e gli interessi di entrambe le parti, unici profili che, in realtà, consentono di giungere a un'intesa soddisfacente e duratura nel tempo. Infine, va notato che nemmeno la transazione coincide con la conciliazione. La nozione che di tale contratto è fornita dall'articolo 1965 del Codice civile presuppone infatti reciproche concessioni tra le parti. Orbene la "reciproca concessione" può non verificarsi in una conciliazione; basta rammentare la storiella sull'arancia per rendersi conto che, utilizzando questo strumento, si sviluppano intese in cui ciascuna parte è vincitrice: può, addirittura, raggiungere la piena soddisfazione senza dover sacrificare nulla in cambio. Flavia Silla

“Intercettazioni, una riforma condivisa”

Napolitano: basta spettacolarizzazioni. E sulla sicurezza risponde ai critici

ROMA — «Eccessi e forzature» sulle intercettazioni telefoniche «in passato ci sono stati» ammette Giorgio Napolitano parlando ai giornalisti nel giorno dedicato alla tradizionale consegna del ventaglio. E questo riconoscimento «è la conferma che un problema di revisione di regole e di comportamenti in materia d'intercettazioni esiste». Il che rappresenta anche la «premessa» per cercare soluzioni appropriate e il più possibile condivise». Ma la giustizia non può trasformarsi in spettacolo. Nel salone delle Feste del Quirinale, bollente come ogni estate, il capo dello Stato incontra gli Stati generali della stampa italiana. Occasione giusta per una riflessione sulla sua recente firma al decreto sicurezza, con allegate perplessità e riserve dello stesso presidente. In materia, Napolitano conferma e spiega le sue posizioni. Si limita a citare quanto disse giusto un anno fa, in un' analoga occasione istituzionale. «Dissi allora»; ricorda oggi, che era necessario impegnarsi per «non indulgere alla spettacolarizzazione delle vicende giudiziarie e dei processi», e quelle «mie parole del luglio '88 significano impegno a non farsi condizionare dal timore della concorrenza nello scandalismo, anche il più volgare». La normativa sulle intercettazioni, dice ancora Giorgio Napolitano, è tuttora «oggetto di divergenze e acuti contrasti» dentro e fuori il Parlamento. Certo che non vanno violate »le aree di comprensibile riservatezza dell'indagine giudiziaria», ma rimane un problema di «revisione di regole e di comportamenti» in materia di intercettazioni, che di fatto è la «premessa a cercare soluzioni appropriate il più possibile condivise». In queste riflessioni di mezz'estate Napolitano s'è concesso alcune messe a punto lasciate cadere sul dibattito politico, in vista della ripresa autunnale Messo da parte il vocabolario degli «appelli», «tregue», «dialoghi» ricorrenti nel lessico politico, il presidente ricorda la sua scelta di «porre esigenze largamente diffuse tra gli italiani lasciando alle forze politiche la libertà e l'onere delle risposte». Essenziale, ricorda a se stesso e a chi ha il dovere di tenere informata l'opinione pubblica, osservare sempre «l'imperativo dell'obiettività, dell'equilibrio, dell'imparzialità. La legge sulla sicurezza appena firmata dallo stesso presidente «non è stata promulgata con riserva, istituto inesistente, ma accompagnata da una lettera» con numerose critiche, «strada imboccata molte volte in passato». Il presidente risponde brusco a taluni suoi critici («qualche fiero guerriero») che l'accusano di usare la «piuma d'oca» nello stendere le critiche costituzionali. Un riferimento, anche se non esplicito, agli attacchi di Di Pietro. «Sempre meglio», dice il presidente, di «un vano rotar di scimitarra». E li invita a rileggere Einaudi, «Lo scrittoio del presidente». Critici che dimostrano «d'aver compreso poco della Costituzione e della forma di governo, non presidenziale, che essa ha fondato». Una critica, stavolta, che guarda anche a destra, agli attacchi di Marcello Pera. Giorgio Battistini

Avvocati: il regolamento per la formazione continua non si tocca. Vittoria del Cnf

Resta operativo per ogni avvocato il dovere di partecipare agli eventi per la formazione al fine di conseguire i cosiddetti crediti formativi per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale. In osservanza del Codice deontologico forense, infatti, è dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori in cui svolge l'attività. Dunque, non esistono ostacoli normativi alla prescrizione da parte del Consiglio nazionale forense e del competente Ordine locale delle modalità dirette a garantire la corretta osservanza dell'obbligo di formazione permanente degli avvocati.

Parola del Tar Lazio che con la sentenza 7081/09 (qui leggibile come documento correlato) ha decretato la vittoria del Cnf e dell'Ordine degli avvocati di Trieste nel confronto serrato con alcuni legali del Triveneto che avevano contestato l'impianto dei rispettivi regolamenti per la formazione continua, chiedendone addirittura l'annullamento. Nel respingere il ricorso degli avvocati, infatti, i giudici capitolini hanno "salvato" in tutto e per tutto i provvedimenti che continueranno a restare in vigore: contro la cesura secondo la quale con i provvedimenti impugnati sarebbe stato introdotto per la conservazione dell'iscrizione all'Albo degli avvocati il requisito ulteriore (al superamento dell'esame di Stato e all'iscrizione) della partecipazione alle attività di formazione professionale continua, in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione. Il Tar ha risposto con chiarezza che tale norma costituzionale detta prescrizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale e non per la conservazione dell'iscrizione negli Albi professionali, quindi, non può ritenersi violata dalle impugnite disposizioni. Ma non è tutto. È stata anche demolita la pesante "accusa" secondo cui «le disposizioni impugnite prevedono che la partecipazione agli eventi formativi sia posta a carico degli iscritti all'Ordine e, se possibile, sia posta a carico delle risorse dell'Ordine o di sovvenzioni erogate da soggetti pubblici o privati». In proposito il collegio ha osservato che non può configurarsi come prestazione patrimoniale imposta, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, il contributo determinato con riferimento alla misura dei costi sostenuti dall'ente stabilito quale corrispettivo dell'erogazione di un servizio o dell'offerta di un bene. Poiché «ricadono nell'ambito applicativo della norma costituzionale citata le sole prestazioni pretese dall'amministrazione in mancanza di un collegamento con un'utilità offerta dall'ente», anche perché il principio costituzionale non può ritenersi violato in relazione alla modesta entità del sacrificio imposto a fronte del beneficio che indirettamente l'utente ne riceve. Ed ancora. Esclusa la paventata disparità di trattamento nella valutazione di uno stesso evento formativo da parte di diversi Ordini professionali: è ipotetica e non sono «evidenziati concreti effetti lesivi dell'ipotizzata carenza di uniformità e della individuazione di "sottoaree"». Mentre, infine, si riconosce l'esistenza della pratica dell'autocertificazione per i crediti formativi. (b.m.)

Per il dicastero guidato da Giulio Tremonti la punibilità serve al lavoro di investigatori e magistrati

L'autoriciclaggio ora va perseguito

Il ministero dell'economia chiede l'introduzione del reato

La punibilità dell'autoriciclaggio è opportuna sia dal punto di vista dell'architettura giuridica, sia quale strumento per gli investigatori ed i magistrati. La rilevanza assegnata dagli standard internazionali alla punibilità dell'autoriciclaggio conferma la necessità di introdurre tale reato nell'ordinamento penale italiano.

È l'importante presa di posizione del ministero dell'economia contenuta nella propria relazione annuale 2008 presentata nei giorni scorsi al Parlamento, su dati forniti dall'Uif, in merito alle «valutazioni sullo stato dell'azione di prevenzione in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo».

Va ricordato, che anteriormente alla istanza del Mef, l'introduzione del reato era stata richiesta già nel 2005 dal fondo monetario internazionale, successivamente dal governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi (audizione presso il senato del 15 luglio 2008), e dal procuratore Nazionale Antimafia. Da evidenziare che nel corso del primo semestre 2009 sono stati presentati ben quattro disegni di legge finalizzati all'introduzione del reato, e cioè il ddl 733-bis (di iniziativa governativa) nel mese di gennaio, i ddl 1445 e 1454 nel mese di marzo, e il ddl 1629 lo scorso 23 giugno.

Per completezza è peraltro da ricordare come il reato sia da tempo riconosciuto negli Stati Uniti, in Svizzera e recentemente anche in Francia.

Le attuali disposizioni di legge in Italia. Come si legge nella citata relazione del Mef, il legislatore italiano ha introdotto una definizione di riciclaggio che recepisce quella contenuta nell'art. 1, comma 2, della direttiva 2005/60/CE e comprende il cosiddetto «Autoriciclaggio». Tale nozione di autoriciclaggio, utilizzata ai soli fini applicativi del decreto stesso, non coincide tuttavia con quella del codice penale italiano (artt. 648-bis e ter), che esclude la punibilità di colui che ricicla i proventi di un reato da lui commesso. In definitiva, quindi, attualmente il legislatore considera l'autoriciclaggio, reato ai fini della prevenzione, obbligando i soggetti destinatari del dlgs 231/07 che ne abbiano contezza o semplice sospetto, a segnalarlo all'Uif (in senso conforme, peraltro la circolare del comando generale della Gdf del 16 Agosto 2008, in proposito si veda ItaliaOggi del 28/08/2008), ma non qualifica lo stesso alla stregua di un reato penalmente perseguibile. Peraltro secondo l'art. 63, comma 3 del dlgs in commento, che ha introdotto l'art. 25-octies nel decreto legislativo n. 231/01, i reati presupposti rilevanti ai sensi della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, restano quelli degli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, in cui, appunto non è attualmente previsto l'autoriciclaggio.

Gli effetti dell'autoriciclaggio. Ad oggi, dunque l'autore o il complice che ha partecipato alla realizzazione del reato presupposto non è punibile per il reato di riciclaggio, mentre lo è il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo. Ratio di tale disposizione è l'assunto sulla base del quale per chi ha partecipato alla realizzazione del reato presupposto l'utilizzazione dei beni di provenienza illecita rappresenta una naturale continuazione della condotta criminosa (un mero post factum non punibile), di per sé non idonea ad assumere un diverso ed autonomo rilievo penale.

Con le norme che da più parti si vorrebbe introdurre, invece, all'autoriciclaggio, verrebbe riconosciuta una offensività propria. In pratica risponderrebbe di riciclaggio anche colui che commettesse il reato presupposto e cioè un reato legato attraverso un regime di accessorietà con il riciclo di «denaro sporco». Il riciclaggio sarebbe quindi comminabile anche al rapinatore, all'estorsore, a chi riceve denaro attraverso il traffico di stupefacenti, al grande evasore fiscale (ma qui bisognerà necessariamente espungere i reati di cui all'art. 2 del dlgs 74/2000, privi di soglia di punibilità) che reimmetta direttamente sul mercato i proventi dei suoi atti illeciti.

Tecnicamente ciò potrebbe realizzarsi con una leggera modifica degli artt. 646-bis e ter del codice penale, sopprimendo la clausola di riserva ivi contenuta «fuori dei casi di concorso nel reato», in modo tale da consentire una autonoma rilevanza penale dell'autoriciclaggio, con la conseguente punibilità dell'autore o del complice del reato presupposto.

The logo for the Italian Association of Young Lawyers (AIGA) features the word "aiga" in a white, lowercase, serif font on a dark blue rectangular background.

Rassegna
Stampa

Gli ultimi orientamenti della Cassazione penale. Peraltro a livello giurisprudenziale la Cassazione penale, ha recentemente «aggirato» l'ostacolo dell'inesistenza del reato di auto riciclaggio disponendo che il reato di riciclaggio possa essere contestato agli amministratori della società di proprietà (nel senso di partecipata a maggioranza) dell'autore del reato presupposto (Cass. sez. II, pen. 16 febbraio 2009, n. 6561). In pratica, secondo i giudici di legittimità: « Il fatto che la società sia proprietaria effettiva dell'autore del reato presupposto non costituisce né un impedimento giuridico, né una seria remora al perfezionamento della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. Non sussiste infatti, in astratto alcun ostacolo a prefigurare il delitto di riciclaggio per gli amministratori della società alla quale il denaro viene versato e che lo reinvestono». Luciano De Angelis



Più legali nei consigli giudiziari

Potenziare la presenza degli avvocati nei consigli giudiziari. Perché i canali aperti ai consigli dell'ordine e ai legali dalla riforma dell'ordinamento giudiziario sono molteplici. E la categoria si deve far trovare pronta per assumere un ruolo di spicco nel controllo dell'esercizio della giurisdizione. Queste le indicazioni, corredate da suggerimenti operativi, emerse nel corso di un seminario organizzato nei giorni scorsi dal consiglio nazionale forense. Che ha invitato l'avvocatura a sfruttare al massimo il potere di segnalazione delle eventuali disfunzioni nell'andamento degli uffici giudiziari e quello di segnalazione di comportamenti che incidano sulla valutazione di professionalità dei magistrati. E a saper leggere le tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, per poter intervenire fattivamente in occasione della loro approvazione da parte del consiglio giudiziario, verificare i criteri di assegnazione degli affari ai singoli magistrati.

«Questa occasione è preziosa per il Cnf, in vista di una riflessione sullo stato dell'arte che verrà fatta in autunno, per capire se perseguire l'obiettivo di rendere uniformi i regolamenti di organizzazione dei consigli giudiziari e quello di portare a compimento la riforma per un ruolo più incisivo degli avvocati», ha detto il presidente del Cnf Guido Alpa. Al centro del confronto avvocati e magistrati. «Tramite l'impegno nei consigli giudiziari, gli avvocati provvedono in modo responsabile alla tutela dei diritti dei propri assistiti perché partecipano attivamente alla organizzazione degli uffici giudiziari», ha sottolineato Antonio Rosa, componente del consiglio giudiziario di Venezia. Non è piaciuta però la delibera con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha escluso il ruolo degli avvocati nelle materie non specificatamente indicate dalla legge (per esempio la valutazione di got e vpo). Alla critica ha risposto Manuela Romei Pasetti, presidente della Corte di appello di Venezia: «Comunque la vostra presenza è un grande passo avanti che non va sottovalutato. Il vostro potere di segnalazione anche su fatti riguardanti magistrati è una potenzialità che va sfruttata: non abbiate timori delle ritorsioni».

La Romei Pasetti è entrata poi nel merito di tali segnalazioni, indicando che debbano riguardare «fatti specifici e significativi» e indicando i possibili sviluppi, come l'invio al Csm o ai capi degli uffici giudiziari in caso di risvolti disciplinari. Ma nel dibattito è emerso che spesso anche segnalazioni ben articolate cadano nel vuoto. «Altro compito sensibile è l'intervento sui criteri di assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti», ha evidenziato. Carlo Sabatini, magistrato, ha individuato altre aree di impegno degli avvocati: il supporto per la identificazione di aree di specializzazione all'interno dei tribunali e il contributo in ordine al meccanismo di abbinamento tra pm/gip. «Il nuovo ordinamento giudiziario conferisce grande importanza agli elementi oggettivi su cui decidere e gli avvocati hanno un ruolo fondamentale nella loro emersione». Gabriele Ventura

**Ordinamento giudiziario. Il Csm approva la risoluzione sull'organizzazione degli uffici
requirenti****In Procura un «re costituzionale»****Riconosciuto il peso del capo procuratore ma senza abusi**

Non un despota assoluto. E neppure un "re travicello". Piuttosto un «monarca costituzionale». Con l'obiettivo di restituire serenità a un ufficio giudiziario come quello del pubblico ministero, forse il più delicato in assoluto. Il plenum del Csm ha approvato la risoluzione che disciplina l'organizzazione interna delle Procure «tenendo presente — ha sottolineato il vicepresidente Nicola Mancino - la nuova legge sull'ordinamento giudiziario e disciplinando in maniera equilibrata i rapporti interni all'ufficio e quelli tra Procure, che non sono sempre cosa semplice». E che il lavoro non sia stato semplice lo attesta anche Dino Petralia, ex procuratore capo e componente togato del Consiglio, relatore sul provvedimento, che tiene a ricordare come la risoluzione è stata più volte rivista e migliorata «dopo un'attenta riflessione indotta dalle parole del Capo dello Stato».

Era stato Giorgio Napolitano poche settimane fa, presiedendo il plenum, a invitare il Consiglio a tenere presente nella stesura il fatto che l'ordinamento giudiziario ha fatto del capo procuratore il vertice e propulsore dell'ufficio, non solo sul piano organizzativo, accentuando il principio gerarchico. Adesso il testo approvato esclude che il Csm debba approvare, come invece avveniva in passato i programmi organizzativi messi a punto dai capi procuratori, ma chiede loro di tenere presente tre obiettivi chiave cui la stessa organizzazione deve essere funzionale: la ragionevole durata dei processi, l'esercizio uniforme dell'azione penale e l'utilizzo razionale delle risorse disponibili. Soprattutto sul primo versante, quello del contenimento dei tempi di durata del processo, la risoluzione ammette che, dopo avere svolto un'attenta ricognizione e analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti, il procuratore può elaborare anche criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, Via libera poi alla costituzione di pool investigativi per materia o natura degli affari da trattare compatibilmente con la dimensione dell'ufficio. Poi un invito: prima di stabilire i criteri per l'assegnazione dei fascicoli, specificando le tipologie di reati per le quali l'assegnazione avviene in maniera automatica, i capi dovrebbero favorire momenti di confronto con i sostituti in maniera da limitare eventuali dissapori. Inoltre, la risoluzione si fa carico di affrontare anche il nodo del dissidio tra capo e sostituto cui è stato assegnato un fascicolo che poi non è stato gestito secondo le indicazioni del vertice. In questa situazione, a garanzia dello stesso Pm, la risoluzione riconosce, se il capo non ha esercitato la revoca, un vero e proprio diritto alla sostituzione favorendo in questa maniera il disimpegno volontario senza forzature dall'alto. Viene delineato, infine, un circuito gerarchico in tema di organizzazione come canale parallelo rispetto a quello primario che fa capo al Csm: si dà spazio cioè ai poteri che i Pg distrettuali hanno nella vigilanza, tra l'altro, sull'organizzazione degli uffici periferici di procura, individuando nella relazione almeno annuale il completamento di un circuito informativo interno all'area degli uffici requirenti. I capi procuratori non sono poi obbligati a dare esecuzione agli eventuali rilievi che il Csm dovesse muovere loro in tema di organizzazione: la bontà o meno delle loro determinazioni organizzative avrà però un peso nelle valutazioni di carriera e nel conferimento di altri incarichi direttivi. Giovanni Negri

Tagli di spesa per Università e ricerca: l'equazione per salvare efficienza e merito

Come non prendere spunto dall'accorato appello del Presidente della Repubblica per affrontare con il dovuto rigore il tema dell'Università e della Ricerca in Italia?

In occasione del suo intervento alla celebrazione per i 700 anni dell'Università di Perugia, il Capo dello Stato ha perentoriamente e testualmente affermato (non senza polemiche): «mi auguro che maturino le condizioni per un ripensamento delle decisioni di bilancio ispirate ad una logica dei tagli», rilevando che «la ricerca e la formazione sono la leva fondamentale per la crescita dell'economia, e che proprio per questo, a maggior ragione tutte le forze responsabili del Paese devono salvaguardare il nostro capitale umano, evitando la dispersione di talenti e dei risultati del nostro sistema scolastico e universitario». Giorgio Napolitano ha sottolineato che la leva di tutto deve essere una accurata politica che sappia tenersi saggiamente in equilibrio tra il rigore della spesa e la necessità dell'investimento lungimirante.

Se l'equazione terribile cui ci troviamo di fronte è quella lucidamente tracciata dal Capo dello Stato per il quale, in un contesto di rigorosissimi vincoli di bilancio imposti dall'Unione Europea, dalla crisi economica si esce con più risorse all'università ed in genere a tutto il settore della Ricerca, non può essere trascurato il determinante rilievo dell'esistenza di sprechi ed inefficienze evidenziati dalla ricerca pubblicata su Repubblica il 3 gennaio 2009 secondo la quale è ampiamente fallito il nuovo ordinamento introdotto solo pochi anni fa.

Dall'ultimo rapporto annuale del Cnvsu, il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, ente del ministero che a 6 anni dall'introduzione del 3 più 2 fa un primo bilancio della riforma, emerge che oltre 4 studenti su 10 sono ripetenti o fuori corso, crescono gli abbandoni dopo il primo anno e si impenna il numero di chi ciondola tra le aule universitarie senza dare neppure un esame. Il tutto mentre cresce a dismisura il numero degli insegnamenti, aumenta quello dei professori e di conseguenza la spesa universitaria.

In particolare:

- a) per la laurea triennale la durata media degli studi è pari a 4,6 anni;
- b) la spesa del sistema universitario è cresciuta considerevolmente: da 9,3 miliardi di euro si è passati a 12,4 nel 2006;
- c) in sei anni i professori ordinari, associati e ricercatori sono aumentati di quasi 6 mila unità, con un incremento della spesa per il personale e un calo di quelle per "acquisizione e valorizzazione di beni durevoli";
- d) i corsi di studio attivi sono passati dai 2.444 ante riforma a 5.734;
- e) il numero degli insegnamenti (le materie) è passato da 116.182 a 180.001, di cui ben 71.038, valgono al massimo 4 crediti;
- f) su 3.373 lauree di primo livello e lauree specialistiche a ciclo unico i corsi con meno di dieci immatricolati sono 340.

Se questi sono i numeri (per ogni verifica vedi il sito www.cnvsu.it www.miur.it www.uniroma3.it attualità) è difficile sottrarsi all'istinto che pare abbia ispirato il nostro legislatore nel procedere ad una politica pesante di tagli, ma in questo caso si passerebbe all'eccesso opposto, dimenticando il fondatissimo monito del Capo dello Stato secondo il quale un Paese senza materie prime non può fare a meno del suo "capitale umano".

Come uscire allora da questo inestricabile ginepraio?

Solo con un atteggiamento "laico" e scevro dagli scontri ideologici che un bipolarismo imperfetto quotidianamente produce, ed avendo come punti di riferimento da un lato il principio di meritocrazia e dall'altro l'indiscutibile diritto di ogni cittadino di conseguire la propria formazione a prescindere dal proprio "censo", si uscirà dalla situazione di attuale paralisi immaginando una seria riforma, neanche troppo difficile da ipotizzare.

È il caso di procedere facendo ricorso all'esame comparato di altre realtà analoghe a quelle italiane, ed al contempo alla coraggiosa denuncia delle distorsioni da correggere.

Quanto al profilo delle esperienze straniere il Regno Unito ha uno dei sistemi universitari migliori del mondo, e condivide col nostro il carattere essenzialmente pubblico del suo finanziamento. In particolare in Gran Bretagna accade che un terzo circa del totale delle risorse destinate all'Università ed alla Ricerca, pari a un miliardo e mezzo di euro l'anno, viene distribuito sulla base dei risultati dell'esercizio di valutazione denominato "Research Assessment Exercise" consistente nella predisposizione di 67 commissioni indipendenti

chiamate a valutare i lavori scientifici di circa 50 mila ricercatori. Ogni dipartimento, che rappresenta l'unità di analisi, seleziona i lavori da consegnare: i quattro migliori articoli di ogni ricercatore. Ogni lavoro viene valutato in una scala da zero (articolo irrilevante) a quattro (world leader).

Questo meccanismo impone alle università ed ai dipartimenti che vogliono beneficiare di risorse di attrezzarsi, assumendo i migliori scienziati, organizzando al meglio i propri dipartimenti per ottimizzare il tempo e le risorse dedicate alla ricerca, e cercando i migliori studenti. In una parola un meccanismo virtuoso ispirato al criterio meritocratico.

Anche in Italia (vedi Giunio Luzzato o Vincenzo Cerami) si comincia finalmente ad apprezzare l'idea che i finanziamenti alle università devono basarsi sulla valutazione che tenga conto dell'efficacia dell'offerta formativa in termini non solo di quantità, ma soprattutto di qualità della didattica.

La valutazione, dunque, come criterio virtuoso per premiare con più risorse gli atenei e le istituzioni più efficienti e qualitativamente rilevanti.

L'attuale politica di Governo, invece, sulla scorta delle sacrosante denunce di sperpero di danaro pubblico nel settore (vedi per tutte l'inchiesta del quotidiano "La Repubblica" del 22 novembre 2008 "Quanto costa al Paese l'università di Parentopoli") ha avviato un'inutile politica di tagli indiscriminati che hanno colpito il finanziamento dei Prin, i Progetti di ricerca di interesse nazionale, ridotti da 150 milioni a 97,5 milioni per l'anno 2007 (finanziato nel 2008) e portati, lo scorso 3 dicembre, a 94 milioni per il 2008 (più un altro milione per il referaggio). In più è stato cassato anche il 10% per finanziare i progetti degli under quarantenni. Così come inutile e poco lungimirante appare il parziale blocco del turn over dei ricercatori degli Enti pubblici, secondo il quale ogni due che escono, solo uno può entrare.

Molto più gravi sono i tagli al Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) per l'università operati dalla Finanziaria per il 2009. Secondo le tabelle dell'Ufficio Studi della Camera i tagli alle spese per il funzionamento delle università ammonteranno a 702 milioni di euro nel 2010, rispetto al 2008, e a 835,5 milioni di euro nel 2011. I tagli al programma «istruzione universitaria» saranno addirittura maggiori: di 838,5 milioni nel 2010 e di 1645,5 milioni nel 2011. Secondo il Sole24Ore nel 2009 le università riceveranno 105,8 milioni in meno rispetto al 2008, 1541,5 milioni in meno nel 2009, 2481,0 milioni in meno nel 2011.

Che fare allora per combinare efficienza e merito?

1) mettere immediatamente ordine nell'attuale geografia e valutare quali atenei meritino di sopravvivere o quali corsi debbano essere soppressi per manifesta inefficienza, recuperando in tal modo imprescindibili risorse da meglio distribuire;

2) sostituire i concorsi locali con uno nazionale e con una lista di idonei che duri tre anni, decisa da una commissione nazionale eletta da tutti i docenti, che stabilisca un numero di idonei non superiore alle esigenze fissate di anno in anno, sempre a livello nazionale (vedi Nicola Tranfaglia).

3) Istituzione di un organismo nazionale di valutazione degli Atenei e degli insegnamenti chiamato a distribuire le risorse secondo criteri analoghi a quelli che nel sistema anglosassone già sono in vigore da anni.

4) Analogamente a quanto avviene in Francia, destinare ed immettere molte più risorse di quelle attualmente previste in un settore che, se non nell'immediato, può garantire un futuro non solo alla competitività del sistema produttivo ma soprattutto alle generazioni future.

Appena due anni fa l'AIGA si è occupata del Tema organizzando a Verona un interessantissimo convegno in cui era inequivocabilmente emersa la centralità del sistema formativo e la necessità di introdurre il principio meritocratico. In quella occasione erano già state delineate alcune delle soluzioni oggi ipotizzate, ma a quell'appello è rimasta inspiegabilmente sorda la classe politica e dirigente del Paese.

di Guglielmo Barone (Responsabile dipartimento Scuola e Università AIGA)

Il Csm: no al nuovo processo penale - Alfano: un parere, non una bocciatura

ROMA - Nicola Mancino prova ad addolcire la pillola: «Non si può parlare di bocciatura ma di parere articolato, perché il Csm non approva e non boccia nulla. Il Parlamento è sovrano nelle sue decisioni». Ma al di là della foma, la sostanza è quella: la riforma del processo penale, con la quale il Guardasigilli voleva snellire le procedure e accelerare i tempi del giudizio, non piace all'organo di autogoverno della magistratura. Non che fosse una sorpresa: due settimane fa, quando la sesta commissione di Palazzo dei Marescialli aveva licenziato il parere negativo con toni durissimi, era stato lo stesso vicepresidente del Csm, Mancino, ad auspicare qualche limatura. Che, se c'è stata, non ha modificato il senso del documento, che è quello di sostenere che la nuova legge è in contrasto con la Costituzione. Il Guardasigilli Alfano non si è scomposto più di tanto: «E un parere, non c'è nessuna bocciatura: è il Parlamento che promuove o boccia i ddl». E ancora, ha aggiunto il titolare di via Arenula: «Noi riteniamo che con il nostro progetto di riforma del processo penale assicureremo piena parità tra accusa e difesa, renderemo più efficienti le difese in giudizio dei cittadini sottoposti a processo penale, faremo sì che i pm possano svolgere pienamente il loro lavoro e che l'accertamento della verità dibattimentale possa essere più efficace». Alfano ha spiegato poi che «nel progetto di riforma del processo penale sono state inserite ulteriori e massicce dosi di digitalizzazione della giustizia, con le notifiche elettroniche che portano al processo telematico dando una maggiore efficienza alla riforma del sistema. Stiamo puntando molto su un'efficienza che nasce da provvedimenti come la digitalizzazione dei tribunali che accelerano le decisioni, danno una resa di giustizia più efficace e più celere, maggiore certezza del diritto e maggiore certezza ai traffici commerciali per il benessere dell'economia». Tuttavia, il parere del Csm punta il dito sulla scelta del Governo di spostare il motore delle indagini nelle mani della polizia giudiziaria, e di introdurre quella che il Consiglio Superiore considera una sorta di controllo reciproco tra Pm e polizia giudiziaria. Il parere è stato approvato con il voto favorevole di tutti i consiglieri togati, dei laici di centrosinistra e del vicepresidente Nicola Mancino; contrari invece i laici di centrodestra mentre il laico dell'Udc, Ugo Bergamo, ha preferito astenersi. Secondo i togati, il ddl metterebbe seriamente a rischio il concetto di obbligatorietà dell'azione penale, ma anche la separazione dei poteri. «Si tratta di disposizioni sciagurate» ha sostenuto Antonio Patrono, di Magistratura indipendente, avvertendo che il rischio di dar vita ad indagini parallele potrebbe avere l'effetto finale di «assicurare l'impunità» ai colpevoli. Elisabetta Cesqui, di Md, sostiene invece che con queste norme non sarebbero state possibili le indagini sulla strage di Bologna, sulla P2 e sui Nar; e Fabio Roia di Unicost aggiunge alla lista delle inchieste che diventano «impossibili» anche quelle sui cosiddetti «poteri forti». A preoccupare i togati del Csm è anche la norma che ha esteso i casi di astensione e di ricsuzione dei giudici in caso manifestino giudizi fuori dall'esercizio delle funzioni nei confronti delle parti in causa, ma comunque tali da provocare fondato motivo di pregiudizio alla loro imparzialità del giudice. Immediatamente, per bocca del capogruppo alla Camera Donatella Ferranti, il Pd ha auspicato una marcia indietro del Guardasigilli: «Il parere del Csm è stato approvato in tempo utile per apportare le necessarie modifiche. Speriamo che il governo sia particolarmente illuminato in modo da evitare perdite di tempo ed errori da correggere successivamente» Gaetano Quagliariello, vicepresidente vicario dei senatori Pdl ha invece approfittato per ricordare che «appena un anno fa il capo dello Stato, aveva ammonito il Csm a non esprimere un vaglio di costituzionalità che compete ad altre istituzioni, e appena una settimana fa il vicepresidente Mancino era sembrato intenzionato a non disattendere i principi del nostro ordinamento e il monito di Napolitano, che del Csm è presidente. Aspettiamo di conoscere il testo del parere - ha concluso Quagliariello - ma se esso dovesse corrispondere alle anticipazioni ci troveremo di fronte a un vulnus istituzionale di inaudita gravità». Per Massimo D'Alema, invece, «un governo che continua a legiferare in materia di giustizia contro la magistratura anziché contro la criminalità, non è certamente un governo che agisce per garantire la legalità e la sicurezza del Paese». Massimo Martinelli

Ecco la legge, processi rapidi e più poteri alla polizia

ROMA- Il problema della giustizia italiana è la lunghezza dei processi e la parità reale tra accusa e difesa davanti a un giudice terzo, imparziale. Questi cinque disegni di legge delega delineano una riforma tesa a garantire il «giusto processo» con la «parità tra accusa e difesa, rendendo effettivo l'articolo 111 della Costituzione». Alcune norme serviranno a sveltire i processi, a contenere gli appelli e i ricorsi in Cassazione oggi in quantità industriale. Altre norme vogliono restituire dopo, 40 anni l'iniziativa di indagine alla polizia per una più efficace lotta alla criminalità» riducendo i poteri sulla polizia giudiziaria dei pm che tuttavia restano autonomi e indipendenti.

IL DIBATTIMENTO. Più poteri alla difesa. Si amplia il potere dell'imputato di far ammettere le prove a discarico, escludendo solo quelle vietate dalla legge o manifestamente irrilevanti. L'avvocato potrà chiedere l'accompagnamento coattivo del testimone come il pm. A parziale contrappeso, però, si impone maggiore rigore nell'indicare la rilevanza dei testimoni. Il giudice, se nomina un difensore d'ufficio, deve concedere un termine a difesa al legale che ne faccia richiesta.

INVESTIGATORI RESPONSABILI. Iniziativa d'indagini alla Ps. La polizia giudiziaria «godrà di maggiore autonomia, così da poter svolgere investigazioni anche autonome rispetto a quelle delegate dal pm». In pratica le forze di polizia «potranno compiere tutti gli atti urgenti anche dopo che il pm ha assunto la direzione delle indagini e svolgere di iniziativa ogni attività necessaria ad accertare reati». Salvo casi particolari, «la pg svolge le indagini e relazione al pm entro sei mesi».

STOP AL PROTAGONISMO DEI GIUDICI. Ricusazione e astensioni. Una delle innovazioni previste nei disegni di legge delega che sembra preoccupare i togati del Csm è tra l'altro quella normativa che ha esteso i casi di astensione e di ricusazione dei giudici nell'ipotesi in cui manifestino giudizi anche al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni nei confronti delle parti in causa, ma comunque tali da provocare fondato motivo di pregiudizio sulla loro imparzialità di giudicare.

NUOVO RUOLO AL PM. Meno «peso» alle procure. Con la nuova normativa il pm non potrà più prendere cognizione diretta delle notizie di reato, ma si limiterà a riceverle dalla polizia giudiziaria. E' inoltre previsto «un maggiore controllo sulle richieste di emissione di provvedimenti cautelari formulate dal pubblico ministero», assicurato tramite il visto obbligatorio del capo dell'ufficio e sulle richieste di arresto dovrà decidere sempre un collegio di giudici.

RICORSI E SENTENZE. Impugnazione rapida. Meno ricorsi e più sentenze. La nuova normativa obbligherà, entro tre giorni dalla lettura del dispositivo, sia il pm che la difesa e la parte civile a dichiarare l'intenzione di proporre impugnazione, anche a mezzo fax, alla cancelleria del giudice. Se nessuna delle parti formula tale «riserva» di impugnazione, il giudice motiverà sinteticamente la sentenza nel fatto e nel diritto. Il ricorso in Cassazione solo con la firma del difensore.

PENE ALTERNATIVE. Lavori socialmente utili. Via libera ai lavori socialmente utili, i condannati con pena definitiva non superiore ai tre anni, anche come residuo di una pena più consistente, potranno essere affidati in prova ai servizi sociali a patto che si impegnino in lavori «di pubblica utilità a favore della collettività». Ma la norma prevede che senza il consenso del condannato al lavoro a favore della collettività, non può essere concesso l'affidamento ai servizi sociali. Mario Coffaro

Giustizia civile. Scambio online per i procedimenti ingiuntivi**Processo telematico: nel distretto di Milano copertura completa****Attivate le sedi di Busto Arsizio e Sondrio**

Con l'attivazione il 17 luglio dei tribunali di Busto Arsizio e di Sondrio, il processo telematico prosegue nel suo cammino, ma molta strada è ancora da compiere. A tutt'oggi, siamo a un totale di sedici uffici giudiziari presso cui è possibile utilizzare la tecnologia informatica per i procedimenti ingiuntivi. Per avere un'idea del vuoto da colmare è sufficiente fornire alcuni elementi. Innanzitutto che i tribunali in Italia sono 168. Inoltre, quello sviluppato dai decreti ingiuntivi — i soli, per il momento, che possono essere trattati telematicamente - è soltanto un capitolo, per quanto voluminoso, dell'intero contenzioso civile. Dunque, il cammino non riguarda solo l'aggiornamento della tecnologia degli uffici giudiziari. Al contempo, Milano rafforza la veste di capitale del processo civile telematico, non solo perché è qui che si è tenuto il battesimo quasi tre anni fa (l'11 dicembre 2006), ma perché con le due ultime adesioni si chiude un primo cerchio: tutti i tribunali del distretto di corte d'appello meneghino sono infatti ora coperti (presto, comunque, dovrebbero arrivare le firme per il via libera anche nelle altre sedi lombarde). Gli altri cinque uffici attivi sono invece a Brescia, Catania, Genova, Napoli e Padova. Complessivamente, dunque, poco meno di un decimo del territorio (16 circondari su 168) ha raggiunto il primo obiettivo. Tuttavia, facendo riferimento non al numero delle sedi interessate, ma alle cause ordinarie civili pendenti, la copertura appare più ampia. In virtù della presenza di due grandi uffici come i tribunali di Milano e di Napoli, il rapporto tra l'arretrato dei "tribunali telematici" e quello nazionale porta a una cifra più vicina al 50 per cento. Va però sottolineato come questi numeri più che altro mostrano, per un verso, le dimensioni del fenomeno (quante strutture pubbliche fanno il salto tecnologico e con quale velocità) e, dall'altro, del problema (quanto cresce nel frattempo l'arretrato). La scommessa è allora da giocare sul piano della condivisione del progetto da parte di tutti gli attori coinvolti, in primo luogo gli avvocati. Non è ormai più in discussione che il futuro del processo civile — di fatto un confronto cartolare — sia quello della telematica: l'unica questione sul tappeto è quanto dovremo aspettare ancora per arrivarci compiutamente. Gli avvocati sono così chiamati in causa, perché tutto dipende dalla velocità con cui procederanno all'upgrade delle dotazioni informatiche, a partire dall'attivazione di una casella di posta elettronica certificata (l'unico strumento che consente di associare con certezza "legale" un'operazione di invio o di ricezione di un atto al suo destinatario o mittente). Un grande sforzo in questo senso è quello sostenuto, ancora una volta, dal tribunale di Milano. Dal 1° giugno scorso tutte le notificazioni e le comunicazioni in corso di causa sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo elettronico certificato (si veda il Sole 24 Ore del 10 giugno 2009). Una scommessa che sta portando già alcuni risultati: al di là del risparmio di tempo e di sostanze, sta infatti aumentando il numero di studi legali "costretti" ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata. Dall'altra parte della barricata, i tecnici del ministero ce la mettono tutta a far quadrare progetti e programmi con esigenze di cassa. E non solo. Al progresso tecnologico, in questi casi, deve accompagnarsi il parallelo adeguamento delle normative di riferimento. Non a caso il 18 luglio la Gazzetta ha ospitato un supplemento di quasi 200 pagine - per la verità gran parte delle quali incomprensibili a un occhio non specializzato - che contengono l'aggiornamento della strutturazione dei modelli informatici nel processo civile. Il 20 luglio, infine, sono stati siglati due protocolli tra i ministri Alfano e Brunetta e i vertici degli uffici giudiziari del distretto di Venezia per la comunicazione dei biglietti di cancelleria per via telematica, la digitalizzazione dei fascicoli e l'inserimento in rete dei dati pubblici delle sentenze. Andrea Maria Candidi

La Cassazione gela gli “studi”**L'accertamento fondato solo su Gerico non inchioda il contribuente**

La parola fine sugli accertamenti da studi di settore potrebbe averla messa definitivamente la Corte di cassazione. In uno studio dell'ufficio del massimario (relazione tematica n. 94 del 9 luglio 2009) con cui i magistrati della Suprema Corte hanno passato in rassegna le pronunce e la dottrina degli ultimi 20 anni sulla validità probatorio degli strumenti presuntivi di accertamento del reddito, la Cassazione ribadisce senza mezzi termini che l'accertamento da studi di settore non può fondarsi sul solo scostamento tra quanto dichiarato e i livelli di congruità previsti in via generalizzata. Al contrario deve essere confortato da elementi ulteriori che emergono anche in occasione del contraddittorio con il contribuente.: Non solo. Nel confronto tra Fisco e contribuenti se il cittadino o il suo consulente propone all'Ufficio le proprie deduzioni, la motivazione dell'eventuale avviso di accertamento deve contenere un'adeguata replica, e in sua assenza l'atto impositivo è nullo per difetto di motivazione. Una posizione, quella espressa dai giudici, che di fatto conferma quanto già l'amministrazione finanziaria, almeno a livello centrale, negli ultimi tempi ha confermato. Oltre alle circolari del 2008 e del 2009 sulla valenza delle risultanze di Gerico, occorre ricordare le istruzioni impartite quest'anno agli uffici periferici secondo cui le pretese nei confronti dei contribuenti non in linea con gli studi vanno sostenute anche con il redditometro. In sostanza con altri elementi. Lo stesso direttore dell'Agenzia, Attilio Befera, giovedì scorso alla Camera nel ribadire che redditometro e studi dovranno coesistere, ha comunque evidenziato i limiti degli accertamenti a mezzo studi, da soli «fisiologicamente incapaci di individuare in maniera credibile la capacità contributiva». Allo stesso tempo però necessari almeno quale strumento di tax compliance soprattutto nei confronti di imprese e professionisti. Certamente la chiara presa di posizione della Suprema Corte è destinata ad avere forti ripercussioni sia sui contenziosi matto, sia sui comportamenti dei contribuenti interessati all'applicazione degli studi di settore. Circa l'evoluzione nel tempo dello strumento, viene sancita la prevalenza dello studio più aggiornato ed evoluto rispetto al precedente. Tuttavia l'applicazione retroattiva è possibile solo se il risultato sia favorevole al contribuente. Avviato il contraddittorio obbligatorio, il contribuente ha tutto l'interesse a parteciparvi attivamente per evitare che l'ufficio in assenza di confronto trasformi i dati del risultato statistico in ricavi attribuibili nel caso concreto. Devono così essere forniti elementi idonei per far comprendere che il dato statistico non sia calzante nella situazione concreta che lo riguarda. Non bisogna farsi scoraggiare, a questo proposito, dal consueto atteggiamento di molti uffici che tendono a ignorare qualunque causa giustificativa adottata dal contribuente in quanto la relazione chiaramente evidenzia che se il contribuente, ottemperando all'invito, provvede a proporre all'ufficio le proprie deduzioni, la motivazione dell'eventuale avviso di accertamento deve contenere un'adeguata replica tale da superare le deduzioni della parte. In mancanza, l'atto impositivo dovrà essere considerato nullo per difetto di motivazione. L'ufficio, quindi, è obbligato non solo a considerare le ragioni del contribuente, ma ad esprimere - dopo la dimostrazione della loro attenta valutazione - le ragioni per cui non inficiano l'iter motivazionale approntato e non sono meritevoli di accoglimento. Va infine ricordato che la mancata partecipazione al contraddittorio non preclude al contribuente la possibilità di presentare in giudizio le stesse eccezioni e giustificazioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio. Antonio Iorio Marco Mobili

Agenda del Presidente

siamo nel mese di luglio 2009

Roma, Senato della Repubblica, ore 15:00, 29 Luglio 2009

COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO

AUDIZIONE AIGA

Roma, 17-18 Luglio 2009

GIUNTA AIGA

Roma, Palazzo di Giustizia, ore 16:00, 17 Luglio 2009

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

TAVOLA ROTANDA

Gli organismi di conciliazione forense

Roma, Consiglio Nazionale Forense, ore 14:30, 16 Luglio 2009

CONVEGNO

La composizione delle istituzioni forensi



Eventi delle Sezioni

siamo nel mese di luglio 2009

Isola Palmaria, 25 Luglio 2009

FESTA AIGA

Pranzo balneare sull'isola Palmaria organizzato dall'AIGA Sez. di Parma

Rieti, Sala dei Cordari, ore 15:30, 14 Luglio 2009

FORMAZIONE

Riforma del processo civile: prime riflessioni

Barcellona P.G., Biblioteca Ordine degli Avvocati, ore 16:00, 09 Luglio 2009

FORMAZIONE

Contratti della P.A. e tutela giurisdizionale

